

# L'APPROCCIO DELL'UE ALLA QUESTIONE DEL SAHARA OCCIDENTALE

Marco Balboni  
Università di Bologna

Traduzione dall'inglese di Francesca Fattori

## 1. *Introduzione*

L'obiettivo di questo intervento è di fornire uno quadro generale della posizione adottata dall'UE sulla questione del Sahara occidentale.

Per una questione di maggior chiarezza, possiamo distinguere tra l'approccio politico generale adottato dall'UE e il comportamento adottato concretamente dalla stessa organizzazione nei confronti degli attori impegnati nella regione e in particolare nei riguardi della maggiore Potenza coinvolta, ovvero il Marocco.

## 2. *Approccio politico generale*

L'approccio politico generale adottato dall'UE sulla questione del Sahara occidentale proviene da due fonti principali: le risoluzioni del Consiglio Europeo (CE) adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (ovvero il secondo pilastro) e le risoluzioni del Parlamento europeo (PE), adottate nell'ambito della sua autonomia politica<sup>1</sup>.

Il PE è abbastanza favorevole ai diritti del popolo Saharawi. Dal 1989 ha apertamente definito la questione come un problema di decolonizzazione che deve essere risolto in accordo con il diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione e ha richiesto agli Stati membri e al Consiglio europeo di usare la loro influenza per promuovere una soluzione del conflitto conforme a questo principio<sup>2</sup>.

All'opposto, l'attitudine adottata dal CE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune è più cauta. Dall'inizio degli anni 90, il CE si è costantemente limitato a sostenere l'approccio e le azioni intraprese dall'ONU e ad invitare le parti coinvolte nel conflitto a cooperare con le Nazioni Unite al fine di risolvere la situazione.

Questo può essere considerato un approccio veramente minimo, se comparato alle posizioni tenute rispetto a situazioni simili, come la Palestina e Cipro.

Come è noto, questa attitudine è dovuta alle posizioni divergenti degli Stati membri rispetto alla questione del Sahara occidentale. Mentre alcuni Stati del nord hanno un approccio più favorevole ai diritti del popolo Saharawi, molti paesi del sud hanno un approccio più cauto, se non ostile, dovuto alla volontà di mantenere delle buone relazioni diplomatiche con il Marocco. Non si

---

<sup>1</sup>Come si può facilmente comprendere, la Commissione europea si tiene al di fuori di conflitti politici come questo. Ciò non significa che il suo ruolo non abbia implicazioni politiche, in particolare nel processo di negoziazione degli accordi. Vedi sotto.

<sup>2</sup>*Testi adottati dal Parlamento europeo*, marzo 1989, Doc. A2-374/88 del 15 marzo 1989, pp. 20 ss. Da allora, il PE ha adottato numerose risoluzioni o dichiarazioni aventi più o meno lo stesso contenuto, ma non sempre facendo riferimento esplicito al diritto di autodeterminazione del popolo Saharawi (vedi ad esempio la risoluzione P6\_TA(2005)0414). Questa attitudine positiva non impedisce, tuttavia, al PE di avere un comportamento altalenante, il che accade quasi ogni volta gli venga fatta richiesta di approvare accordi conclusi con il Marocco (vedi sotto).

tratta unicamente del caso della Francia, paese che intrattiene relazioni importanti con il Marocco che non desidera mettere a rischio, ma anche della Spagna, almeno negli ultimi tempi <sup>3</sup>.

Nonostante tutto, questa posizione “minima” non è priva di aspetti positivi.

Anzitutto, in tal modo, il CE può esprimersi con un’unica voce. Questo accade persino all’interno della IV<sup>o</sup> Commissione dell’Assemblea generale dell’ONU, responsabile delle questioni relative alla decolonizzazione, il che non è sempre il caso di altre organizzazioni internazionali, come la Lega araba o l’Unione africana.

In secondo luogo, questo approccio “minimo” non ha impedito all’UE di trovare l’accordo necessario per adottare azioni concrete sul campo che hanno dimostrato la loro importanza, come l’aiuto umanitario che l’UE ha garantito alla regione e la cooperazione continua e proficua con le azioni e i programmi intrapresi dall’ONU.

Terzo, questa attitudine non compromette alcuna soluzione del conflitto in conformità dei principi rilevanti di diritto internazionale, a cominciare dal principio di autodeterminazione come riconosciuto dal quadro generale dell’ONU.

Un’altra questione è se questa attitudine politica generale è coerente con i legami che l’UE ha costruito sul campo con gli attori coinvolti e in particolare con il Marocco.

### 3. *Comportamento concreto adottato sul campo*

#### 3.1. *Le relazioni tra UE e Marocco: il quadro giuridico*

L’UE ha concluso diversi accordi con il Marocco, che è attualmente il principale interlocutore dell’Unione nella regione. Tutti questi accordi sono bilaterali e sono stati conclusi nell’ambito del processo di Barcellona <sup>4</sup>. Tali accordi hanno come obiettivo quello di sviluppare la cooperazione economica tra i paesi che sono parte all’accordo anche nell’ambito dello sfruttamento delle risorse naturali delle suddette parti, in cambio di compensazioni finanziarie.

Il primo accordo adottato dalle parti è l’Accordo di Associazione UE-Marocco, in vigore dal 2000. L’accordo costituisce la base delle relazioni tra l’UE e il suo vicino nord-africano. L’accordo definisce in dettaglio le aree specifiche all’interno delle quali gli obiettivi del processo di Barcellona possono essere sviluppati bilateralmente. Tra i vari obiettivi, è previsto lo sviluppo di un’area euro-mediterranea di libero scambio.

Nel luglio 2005, il Marocco ha firmato con l’UE un piano d’azione nell’ambito della politica europea di vicinato che include priorità e obiettivi legati alla cooperazione nella sfera politica, economica e commerciale. Questo piano d’azione facilita l’incremento di strumenti previsti nell’Accordo di Associazione tra l’UE e il Marocco e rinforza l’integrazione economica con il Marocco. In seguito al piano d’azione, sono stati conclusi numerosi accordi: uno dei più importanti è quello entrato in vigore nel 2007, che stabilisce un partenariato per i prodotti ittici, che richiama accordi precedenti <sup>5</sup>.

Recentemente, il Marocco ha inoltrato all’UE la richiesta di vedersi riconosciuto uno *status* avanzato. Il Marocco è il primo Stato della riva sud del Mediterraneo che potrebbe beneficiare di uno *status* avanzato nelle sue relazioni con l’UE. Lo *status* prepara il percorso per poter integrare

---

<sup>3</sup>Per un’idea generale, vedi J.Vaquier I Fanés, *The European Union and the Sahara occidentale Conflict: Managing the Colonial Heritage*, in *European Foreign Policy in an Evolving International System, The Road towards Convergence*, N. Casarini, C. Musu (ed.), 2007, pp. 144 ss.

<sup>4</sup>Come è noto, il documento fondante il Partenariato euro-mediterraneo (PEM) è costituito dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995.

<sup>5</sup>Commissione europea, 3 aprile 2008, COM (2008) 164, *Implementation of the European neighbourhood policy in 2007*; European Neighbourhood and Partnership Instrument – Morocco Strategy - Paper 2007 2013.

gradualmente il Marocco nelle politiche europee, per approfondire gli accordi di libero scambio tramite la creazione di uno spazio economico fondato sulle regole del mercato unico europeo e per estendere l'accordo sul libero commercio a nuove aree, come i diritti di proprietà intellettuale, i movimenti di capitali e lo sviluppo sostenibile<sup>6</sup>.

Nessuno degli accordi sopra citati specifica se il territorio del Sahara occidentale rientri o meno nel loro ambito di applicazione. Ciò si discosta dall'attitudine adottata da altri attori internazionali. In particolare, l'accordo per il libero commercio tra gli USA e il Marocco esclude esplicitamente il Sahara occidentale.

Al fine di comprendere e stabilire se questi accordi sono da intendersi come applicabili al territorio del Sahara occidentale, l'unico modo possibile è fare riferimento ai principi del diritto internazionale che riguardano l'interpretazione dei trattati come stabilito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e dal diritto internazionale consuetudinario<sup>7</sup>. Tra questi principi, la prassi gioca un ruolo centrale dal momento che gli altri criteri sono di difficile applicazione.

Se ci si basa sulla prassi, la soluzione più convincente è che il territorio del Sahara occidentale risulta sempre incluso nel campo di applicazione dei suddetti accordi.

Si può ad esempio considerare l'Accordo di Partenariato per la pesca tra UE e Marocco<sup>8</sup>.

Il testo del trattato stabilisce che l'accordo è applicabile ai territori posti sotto la sovranità o la giurisdizione del Marocco. Mentre il termine *sovranità* è chiaro, il termine *giurisdizione* non lo è. Tale termine, infatti, potrebbe fare riferimento alla zona economica esclusiva o ad ogni altro territorio sul quale il Marocco non ha una sovranità piena, ma sul quale esercita una qualche forma di controllo, come nel caso del Sahara occidentale.

Richiesto dal Comitato per lo Sviluppo del PE di un parere giuridico sulla compatibilità dell'accordo con il diritto internazionale, il servizio giuridico dello stesso Parlamento ha specificato che l'accordo non include né esclude le acque del Sahara occidentale e quindi è obbligo delle autorità marocchine applicare l'accordo in conformità con gli obblighi gravanti sul paese secondo il diritto internazionale<sup>9</sup>.

Questa posizione non può essere accettata, poiché l'UE gioca un ruolo centrale nell'esecuzione dell'accordo. In particolare, la domanda per ottenere le licenze deve essere presentata dalle autorità comunitarie competenti alle autorità marocchine per conto dei singoli armatori e le stesse licenze sono distribuite dalla Delegazione della Commissione europea in Marocco. Non solo la prassi marocchina è importante, quindi, ma anche quella europea.

Ora, se si osserva la prassi attuale nell'attuazione dell'accordo, sembra che l'accordo stesso sia da intendere come inclusivo dei territori del Sahara occidentale. Infatti, la prassi attuale non è differente da quella precedentemente adottata per l'attuazione degli accordi di pesca precedentemente in vigore<sup>10</sup>.

Quale che sia la risposta all'interrogativo di cui sopra, ci si può chiedere se e entro quali limiti sia veramente importante stabilire se il territorio del Sahara occidentale sia incluso o meno nei sopra citati accordi.

---

<sup>6</sup>Commissione europea, Dichiarazione dell'UE settima sessione del Consiglio d'associazione UE-Marocco, Lussemburgo, 13 ottobre 2008, DG E V, n. 13653/08.

<sup>7</sup>La Convenzione di Vienna rilevante in questo caso sarebbe la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e Organizzazioni internazionali o tra Organizzazioni Internazionali, non ancora in vigore e non ratificata né dal Marocco né dalla Comunità europea. Sul punto in esame, tuttavia, la Convenzione di Vienna del 1986 corrisponde largamente alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e al diritto internazionale consuetudinario.

<sup>8</sup>Accordo di Partenariato per la Pesca tra Comunità europea e Marocco, Regolamento del Consiglio (CE) n. 764/2006, 22 maggio 2006, in *GU*, L 141, 2006, p. 1 ss.

<sup>9</sup>Parere del servizio giuridico del PE, Doc. SJ-0085/06, 20 febbraio 2006. Nonostante il suo carattere confidenziale, il parere era inizialmente disponibile su internet, ma ora non più. Per alcuni estratti del parere, cfr. E. Milano, *The new Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South?*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, 2006 e su <http://eng.gees.org>.

<sup>10</sup>Cfr. Sahara occidentale Resource Watch (WSRW), *UE Commission admits fishing in occupied Western Sahara*, in *Archive 2008*, [www.wsrw.org](http://www.wsrw.org), consultato per l'ultima volta nel dicembre 2008.

A questo fine, si può operare una distinzione tra gli obblighi che l'UE ha assunto nell'ambito delle relazioni bilaterali con il Marocco e gli obblighi che incombono all'UE in forza del diritto internazionale generale.

### 3.2. *Obblighi assunti dall'UE nel quadro delle relazioni bilaterali*

Gli accordi bilaterali vigenti tra l'UE e il Marocco sono generalmente basati sulla cosiddetta clausola democratica o clausola essenziale. Questa clausola stabilisce che il rispetto, tra l'altro, dei diritti umani costituisce un elemento essenziale dell'accordo. Ciò implica che una violazione grave e continuata dei diritti umani deve essere considerata come una violazione sostanziale dell'accordo.

Per l'applicazione della clausola, occorre considerare i due punti seguenti.

Anzitutto, questa clausola è applicabile su basi obiettive e cioè ogni volta che una delle parti contraenti è responsabile della sua violazione, anche nel caso in cui l'accordo non abbia nulla a che fare con la violazione avvenuta. In altre parole, non è necessario dimostrare che l'accordo è applicabile al Sahara occidentale. Basta dimostrare che il Marocco è responsabile a livello internazionale della violazione della clausola.

In secondo luogo, uno Stato deve rispettare gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione a trattati concernenti i diritti umani anche al di fuori del proprio territorio, almeno quando occupa o esercita il suo controllo su questi territori<sup>11</sup>. Come specificato dall'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite (OHCHR), l'accertamento di violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani vincolante uno Stato occupante non deve essere "interpreted as constituting a position vis-à-vis the status of the territory according to international law or attributing any legitimacy to claims of sovereignty, but rather constitutes an evaluation of the *de facto* enjoyment of human rights by the people" del territorio in questione<sup>12</sup>.

Ora, diversi organismi per la protezione dei diritti umani hanno riportato numerose violazioni occorse nel Sahara occidentale<sup>13</sup>. Come l'OHCHR ha affermato nel rapporto adottato nel 2006, quasi tutte queste violazioni derivano dalla non-realizzazione del diritto di autodeterminazione, che è a sua volta un diritto umano protetto sia dal Patto internazionale per i diritti civili e politici che dal Patto per i diritti economici, sociali e culturali<sup>14</sup>.

Alla luce di quanto detto sopra, ci sono veramente poche ragioni che possano giustificare il fatto che l'UE non prenda in considerazione l'applicazione della clausola nelle sue relazioni con il Marocco. Come è stato detto, il fatto che queste violazioni avvengano al di fuori dei territori sotto sovranità marocchina non costituisce una giustificazione secondo il diritto internazionale dei diritti umani<sup>15</sup>. Al tempo stesso, non è necessario dimostrare che il territorio del Sahara occidentale sia incluso nell'accordo.

Il problema è che l'UE applica la clausola democratica o essenziale in modo alquanto arbitrario. In più, se si osserva la pratica, si può notare che l'UE ha sempre applicato la clausola democratica in casi in cui era in gioco l'autodeterminazione interna (in particolare in relazione a

---

<sup>11</sup>Corte internazionale di Giustizia, parere del 9 luglio 2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, par. 102 ss.; Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 dicembre 1996, *Loizidou c. Turchia*. Come è noto, la responsabilità di uno Stato per la sua presenza extraterritoriale può avere una risposta diversa in un contesto diverso, come ad esempio nel contesto di una missione inviata o autorizzata da un'organizzazione internazionale (tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 novembre 2006 e 2 maggio 2007, *Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia*). Al contrario, sembra abbastanza chiaro che uno Stato è pienamente responsabile quando, come nel caso del Marocco per il Sahara occidentale, controlla effettivamente un territorio come risultato di una sua decisione unilaterale.

<sup>12</sup>OHCHR, *Report of the OHCHR Mission to Sahara occidentale and the Refugee Camps in Tindouf - 15/23 May and 19 June 2006*, Geneva, 8 September 2006, par. 11.

<sup>13</sup>Cfr., ad esempio, OHCHR, *Report of the OHCHR Mission to Western Sahara*, cit.

<sup>14</sup>OHCHR, *Report of the OHCHR Mission to Western Sahara*, cit., par. 9 and 52.

<sup>15</sup>A parte il fatto che una tale giustificazione sarebbe incoerente con la prassi adottata dall'UE in altri ambiti, come ad esempio nel campo dello sfruttamento delle risorse naturali. Cfr. sotto.

violazioni del diritto a libere elezioni), ma mai in casi in cui era in gioco l'autodeterminazione esterna, ovvero nel caso di occupazione di un paese da parte di un altro, con la conseguente violazione dei diritti umani della popolazione in stato di occupazione <sup>16</sup>.

### 3.3. *Obblighi derivanti dal diritto internazionale generale*

Nel caso invece di obblighi derivanti dal diritto internazionale generale, è importante stabilire se gli accordi tra il Marocco e l'UE sono applicabili al Sahara occidentale o meno. Questo perché, come si vedrà, gli obblighi internazionali di natura consuetudinaria sorgono unicamente se la situazione oggetto di violazione è ricompresa negli accordi stessi, ovvero se il Sahara occidentale vi è incluso.

Gli obblighi derivanti dal diritto internazionale generale concernono sia l'UE, come ogni altro soggetto di diritto internazionale, sia i suoi Stati membri.

In effetti, non vi è alcuna ragione per ritenere che le organizzazioni internazionali non siano sottoposte agli stessi obblighi vincolanti gli Stati in virtù del diritto internazionale generale. Per quanto riguarda gli Stati membri, la loro responsabilità per le azioni poste in essere dall'organizzazione internazionale è ancora controversa e in via di codificazione. Tuttavia, sembra esserci accordo sufficiente per ritenere che gli Stati membri siano sottoposti alla cosiddetta responsabilità residuale, almeno in alcuni ambiti, e a una responsabilità separata per atti compiuti da loro stessi nell'ambito degli organismi intergovernativi dell'organizzazione, come accade per l'espressione del voto all'interno del Consiglio intergovernativo <sup>17</sup>.

Dal punto di vista del diritto internazionale generale, tre aspetti meritano particolare attenzione <sup>18</sup>.

Anzitutto, occorre domandarsi se il Marocco abbia capacità giuridica per concludere accordi internazionali a nome del Sahara occidentale. Come è noto, lo *status* del Marocco è dibattuto. Alcuni ritengono che il Marocco non sia una potenza occupante, ma un c.d. *de facto administering* o *administrative power* o, addirittura, un c.d. *administering power tout-court* <sup>19</sup>.

Ovviamente, questi sono tentativi di legittimare la conclusione di accordi internazionali da parte del Marocco che includano il Sahara occidentale. Non è possibile affrontare questa questione in questa sede, anche se riteniamo che la ricostruzione più corretta della situazione secondo il diritto internazionale vigente sia quella di considerare il Marocco come potenza occupante e non come *administering power* <sup>20</sup>.

In ogni caso, in base al diritto internazionale, sembra che persino un c.d. *administering power* non abbia il diritto di concludere accordi in nome di un territorio sotto la sua

---

<sup>16</sup>In generale, cfr. L. Ficchi, *Il contributo dell'Unione europea all'affermazione dello stato di diritto nella Comunità internazionale*, Tesi di dottorato, Università di Bologna, 2008. Cfr., anche A. Karmous, *Les enjeux des ressources halieutiques du Sahara Occidental*, Fondation France Libertés, 23 octobre 2002, in <http://membres.lycos.fr/tomdsm/analyses.html>, p. 8 ss., la quale si chiede se la clausola essenziale sia soltanto una clausola di stile.

<sup>17</sup>Cfr., G. Gaja, *Second Report on Responsibility of International Organisation*, UN Doc. A/CN.4/541.

<sup>18</sup>Sulla questione, cfr., ulteriormente E. Milano, *The new Fisheries Partnership*, cit.

<sup>19</sup>La qualificazione come *de facto administering* o *administrative power* è utilizzata principalmente nel parere del servizio giuridico del Parlamento europeo, cit. e dai Commissari europei, mentre la qualificazione come *administering power tout-court* è utilizzata da politici nazionali, in particolare spagnoli. Sulla questione, cfr., C. Ruiz Miguel, *El acuerdo de pesca UE-Marruecos o el intento español de considerar a Marruecos como "potencia administradora" del Sahara Occidental*, in <http://www.umdraiga.com>; P. San Martín, *EU-Morocco Fisheries Agreement: The Unforeseen Consequences of a Very Dangerous Turn*, in *Grupo de Estudios Estratégicos GEES*, 2006, in <http://eng.gees.org>.

<sup>20</sup>Mentre, invece, affermare che il Marocco è un *de facto administering* o *administrative power* è solo un altro modo per dire che si tratta di una potenza occupante. Per una visione generale e approfondita della questione, J. Soroeta Liceras, *El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las contradicciones y carencias del Derecho internacional*, Bilbao, 2001.

amministrazione una volta che il processo di decolonizzazione abbia avuto inizio o, almeno, abbia acquisito rilevanza internazionale. Ciò è stato stabilito dal Tribunale arbitrale internazionale nel caso *Guinea-Bissau c. Senegal* e sembra corrispondere al diritto internazionale consuetudinario<sup>21</sup>.

Tenendo conto della storia del Sahara occidentale, è fuori questione che gli accordi tra il Marocco e l'UE sono stati conclusi dopo che il processo di decolonizzazione ha acquisito rilevanza internazionale nel senso specificato dal Tribunale arbitrale.

Il secondo aspetto riguarda l'obbligo di non riconoscere le situazioni internazionali illecite, almeno quando queste situazioni derivino dalla violazione di una norma imperativa di diritto internazionale<sup>22</sup>.

L'obbligo di non riconoscere situazioni internazionali illecite comprende anche il divieto del cosiddetto riconoscimento implicito. In effetti, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la conclusione di accordi bilaterali può implicare il riconoscimento di un illecito internazionale, con la sola eccezione dei casi in cui l'assenza di riconoscimento possa privare una popolazione dei vantaggi e benefici della cooperazione internazionale<sup>23</sup>.

La prassi dell'UE di concludere accordi bilaterali con il Marocco sembra essere non solo in violazione di queste disposizioni generali, ma anche incompatibile con la prassi che l'UE ha adottato in altre situazioni simili. Si può ricordare l'accordo di associazione concluso con Israele, non applicabile all'importazione delle merci provenienti dai Territori Palestinesi Occupati (TPO) o l'accordo di associazione con Cipro, non applicabile a Cipro del Nord, sebbene soltanto in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee<sup>24</sup>.

Il terzo aspetto riguarda il rispetto del principio di sovranità sulle risorse naturali. Tale aspetto rileva, ad esempio, per gli accordi di partenariato sulla pesca tra EU e Marocco.

Come è stato detto, l'UE non può esimersi da responsabilità affermando che il Marocco è l'unico responsabile per l'attuazione degli accordi in conformità con il diritto internazionale, come il servizio giuridico del PE sembra suggerire<sup>25</sup>. Come si è visto, infatti, anche l'UE ha un ruolo importante nell'attuazione dell'accordo. Essa ha quindi le medesime responsabilità del Marocco, naturalmente nei limiti in cui la sua cooperazione è necessaria per tale attuazione<sup>26</sup>.

Il principio di sovranità sulle risorse naturali in sé non impedisce la conclusione di un accordo internazionale a nome di un popolo sottoposto a occupazione<sup>27</sup>. Tuttavia, due condizioni devono essere soddisfatte: l'accordo deve essere concluso tenendo conto sia degli interessi sia della

---

<sup>21</sup> Arbitration Tribunal for the Determination of the Maritime Boundary, 31 luglio 1989, *Guinea-Bissau v. Senegal*, RIAA (vol. XX), par. 40 ss., anche se secondo il tribunale il principio sovracitato non deriva dal diritto all'autodeterminazione dei popoli, ma piuttosto dal principio di effettività e dalle norme che regolano la formazione degli Stati nella comunità internazionale, lo stesso principio non ha carattere di *jus cogens* ed è applicabile solo quando l'attività dei movimenti di liberazione nazionale ha "acquired an international impact".

<sup>22</sup> Cfr., art. 41 par. 2 del *Progetto di articoli sulla Responsabilità internazionale degli Stati*, 2001, secondo il quale "no State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40", ovvero una seria violazione di "an obligation arising under a peremptory norm of general international law". Come il relatore speciale J. Crawford chiarisce richiamando una prassi internazionale consolidata, l'"attempted acquisition of sovereignty over territory through the denial of the right of self-determination of peoples" costituisce una violazione di questo tipo: Report of the International Law Commission, 53<sup>rd</sup> session, 2001, pp. 287 ss.. Secondo E. Milano, *The doctrine(s) of non-recognition: theoretical underpinnings and policy implications in dealing with de facto regimes*, 2007, in [http://www.esil-sedi.eu/fichiers/en/Agora\\_Milano\\_060.pdf](http://www.esil-sedi.eu/fichiers/en/Agora_Milano_060.pdf), l'obbligo di non riconoscimento dovrebbe sorgere anche in assenza del carattere imperativo della norma violata.

<sup>23</sup> Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security Council Resolution 276* (1970), advisory Opinion, ICJ Reports, p. 56. Vedi anche Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere del 9 luglio 2004, par. 154 ss.

<sup>24</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-432/92, caso *Anastasiou I* (1994), in Raccolta, p. I-3087. Dubbi sull'esatto significato di questa prassi sono espressi da E. Milano, *The new Fisheries Partnership*, cit., par. 6.

<sup>25</sup> Cfr., Parere citato sopra.

<sup>26</sup> Per non menzionare il fatto che le navi coinvolte sono navi comunitarie.

<sup>27</sup> Questa incapacità deriva da un'altra norma, vedi sopra.

volontà della popolazione. Entrambi gli elementi (interessi e volontà) devono essere presenti e non soltanto uno di essi<sup>28</sup>.

La necessità della compresenza di entrambi gli elementi corrisponde al diritto internazionale consuetudinario, come confermato da molte risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU<sup>29</sup>, dalla prassi<sup>30</sup> e infine riconosciuto anche dal servizio giuridico dell'ONU con un noto parere richiesto dal Presidente del Consiglio di sicurezza nel 2001<sup>31</sup>.

Ora, ammesso che sia stato concluso nell'interesse del popolo Saharawi<sup>32</sup>, non si può certo dire che l'accordo di partenariato per la pesca sia stato concluso nel rispetto della sua volontà, come i rappresentanti dello stesso popolo Saharawi hanno più volte fatto osservare dinanzi alle autorità comunitarie competenti.

---

<sup>28</sup>Al contrario, diversi attori a livello comunitario sembrano ritenere che solo uno di questi (interesse o volontà) debba essere presente, incluso il servizio giuridico del PE. (cfr., Parere citato sopra).

<sup>29</sup>Dal 1995, l'Assemblea Generale riconosce "the value of foreign economic investment undertaken in collaboration with the peoples of Non-Self-Governing Territories and in accordance with their wishes in order to make a valid contribution to the socio-economic development of the Territories": Ris.50/33 del 6/12/1995, par. 2 su Economic and other activities which affect the interests of the peoples of the Non-Self-Governing Territories, reiterata annualmente.

<sup>30</sup>Benché scarsa.

<sup>31</sup>Consiglio di sicurezza, lettera del 29 gennaio 2002 inviata dal Sottosegretario Generale al Servizio giuridico al Presidente del Consiglio di Sicurezza, S/2002/161, 12 Febbraio 2002. In realtà, la richiesta concerneva la conclusione di contratti tra autorità marocchine e compagnie straniere, non la conclusione di accordi con soggetti di diritto internazionale. Tuttavia, per quanto riguarda il principio di sovranità sulle risorse naturali, le conclusioni raggiunte dal Parere sembrano essere le stesse nei due casi, anche in considerazione del fatto che il Parere stesso basa tali conclusioni sulla prassi tra Stati. Il parere contiene comunque una contraddizione. Benché si consideri in via generale che il principio di sovranità sulle risorse naturali è violato se il loro sfruttamento non rispetta gli interessi e i desideri della popolazione, al par. 24 si afferma che le attività di sfruttamento delle risorse nei territori non auto-governati devono essere condotte "for the benefit of the peoples of those Territories, on their behalf or in consultation with their representatives". L'alternativa *e/o* non è un dettaglio. È quasi impossibile determinare su basi oggettive quale è il beneficio o l'interesse di un popolo. Solo la volontà del popolo in questione può determinare tale interesse o beneficio. I due requisiti sono strettamente connessi e devono essere presenti contemporaneamente.

<sup>32</sup>Il che rimane da dimostrare.